

bilmente inferiore a quella determinata in base alle aliquote del precedente Regolamento, sensibile essendo in tali casi, la concomitante diminuzione del contributo a carico dell'impiegato e di quello a carico dell'Amministrazione;

Ritenuto equo ovviare a siffatto inconveniente, che avrebbe per effetto di produrre una diminuzione del capitale, o della rendita assicurata, soltanto per un gruppo di impiegati, in maggioranza tra i più anziani;

Sentito il Direttore Generale;
delibera

che i contributi per il trattamento di quiescenza, nei casi in cui dall'applicazione delle aliquote stabilite dall'art. 50 del Regolamento Interno derivi una diminuzione del premio di assicurazione, (rispetto a quello determinato col precedente Regolamento) vengano determinati come segue:

Contributo dell'Amministrazione:
non minore di quello precedente (maggiore se tale risulta in base alle nuove)